



CITTÀ DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 16
Informativa

OGGETTO: Polizia amministrativa.

Tutela e controllo degli animali da affezione "Cani e Gatti".

Ordinanza 14 gennaio 2008 del Ministro della Salute ⁽¹⁾.

Integrazione alle circolari del Corpo nn. 65/92, 184/93, 118/04, 120/04 e 107/05.

Per opportuna conoscenza, nonché corretta informazione pubblica, si comunica che il Ministero della Salute - con l'Ordinanza in oggetto - ha reiterato le disposizioni emanate con la cd Ordinanza Turco del 13 gennaio 2007, e successive integrazioni ⁽²⁾, finalizzate alla "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani".

Sostanzialmente, l'Ordinanza ministeriale:



DEFINISCE

canine con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.



VIETA

- l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani in generale;
- l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di "maggiore aggressività" di cani appartenenti ad incroci o razze specificatamente individuate nell'elenco allegato all'Ordinanza stessa;

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività		
American Bulldog	Cane da pastore di Charplanina	Cane da pastore dell'Anatolia
Cane da pastore dell'Asia centrale	Cane da pastore del Caucaso	Cane da Serra da Estreilla
Dogo Argentino	Fila brasileiro	Perro da canapo majoero
Perro da presa canario	Perro da presa Mallorquin	Pit bull
Pit bull mastiff	Pit bull terrier	Rafeiro do alentejo
Rottweiler	Tosa inu	
N.B. - Dall'elenco dei cani considerati "pericolosi" è stato depennato il mastino napoletano		

(1) G.U. n. 23 del 28/01/08 (vds. l'allegato n. 1 alla presente circolare del Corpo).

(2) Vds circolari del Corpo nn. 13/07 e 53/07.

- qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- la sottoposizione di cani a doping (come definito dall'art. 1, commi 2 e 3, della l. n. 376/00);

La citata norma (*) così dispone:

2. *Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.*
3. *Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.*

(*) Legge 14 dicembre 2000, n. 376 - "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" (G.U. n. 294 del 18/12/00).

- gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
 - il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;
 - il taglio delle orecchie;
 - la recisione delle corde vocali.

I divieti individuati nel punto precedente non si applicano agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

- l'acquisto, il possesso o la detenzione dei cani elencati nell'allegato all'Ordinanza - ovvero di quelli che rispondano ai requisiti individuati nella definizione di **cani con aggressività** - a determinati soggetti :
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi sia sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna - anche non definitiva - per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a 2 anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna - anche non definitiva - per i reati di cui agli artt. 727 - 544 *ter* - 544 *quater* - 544 *quinques* del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge n. 189/2004;
 - e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.
- l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, in quanto procura ansia, paura e sofferenza tali da produrre - tra gli effetti collaterali rilevati - reazioni di aggressività che possono tradursi in attacchi ingiustificati, morsicature ed aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica.

E' fatto salvo - comunque - quanto disposto dalla legge n. 189/2004.

- a carico dei proprietari/detentori di cani - analogamente a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lett. c) e d) del Regolamento di Polizia Veterinaria [D.P.R. n. 320/54] - l'obbligo:
 - dell'applicazione della museruola o - in alternativa - dell'utilizzo del guinzaglio quando i cani siano condotti nelle vie o in luoghi aperti al pubblico;
 - la contemporanea utilizzazione della museruola e del guinzaglio qualora i cani siano condotti nei locali pubblici e/o sui mezzi pubblici di trasporto, qualora ammessi.

Gli obblighi sopra indicati non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida
 Il precetto individuato dall'art. 83 - sopra citato - è stato recepito prima dal *R.P.U.* ed ora dal "*Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in Città*".

- a carico dei proprietari/detentori di cani - delle razze di cani individuate e classificate nell'allegato all'Ordinanza in commento - l'obbligo di applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovino nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovino nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto, qualora ammessi;
- a carico dei proprietari/detentori di cani - delle razze di cani individuate e classificate nell'allegato all'Ordinanza in commento - l'obbligo:
 - di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone;
 - di stipulare una polizza assicurativa ai fini di una responsabilità civile, per danni contro terzi, causati dal proprio cane.
- a carico dei proprietari/detentori di cani elencati nell'allegato all'Ordinanza - ovvero di quelli che rispondano ai requisiti individuati nella definizione di **cani con aggressività** - che non siano in grado di mantenere il possesso del proprio animale, nel rispetto delle disposizioni dell'Ordinanza in commento, l'obbligo di rivolgersi alle Autorità veterinarie competenti, al fine di ricercare con le Amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso.

L'Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco ed ha efficacia sino al **28 gennaio 2009**.

Si evidenzia tuttavia come, il provvedimento in commento, non possa che essere considerato una mera raccomandazione priva di sanzione, atteso che, in caso di accertata violazione alle proprie parti dispositive - non sanzionate da specifiche norme di carattere penale o amministrativo - non pare applicabile la sanzione contemplata dall'art. 650 c.p.⁽³⁾.

Le circolari del Corpo nn. 13/07 e 53/07 sono revocate.

SG/sg/ML/RB

Addi, 07/02/2008

F.to **IL DIRIGENTE DI P.M.**
 Dott. Piero VERGANTE

Allegati:

- Allegato 1: Ordinanza del Ministro della Salute 14 gennaio 2008.
- Allegato 2: Rappresentazione fotografica delle specie canine, individuate dall'allegato all'Ordinanza [reperibile - esclusivamente - nella versione presente sulla rete Intranet di P.M.].

(3) Ai fini della configurabilità dell'art. 650 c.p. è necessario che l'inottemperanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di un evento o di una circostanza tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere, ovvero ometta una certa condotta prescritta per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene.



CITTÀ DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 gennaio 2008 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani.

[G.U. n. 23 del 28/01/2008]

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978;

Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge n. 281/91, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

Visto il D.P.C.M. 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre 2006 concernente "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" e successive modifiche;

Considerato che, salvo quanto disposto dalla legge n. 189/2004, alla luce della moderna letteratura scientifica in materia, l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani può provocare paura e sofferenza tali da produrre reazioni di aggressività da parte degli animali stessi;

Considerato che l'ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre 2006 concernente "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" e successive modifiche scade il 13 gennaio 2008 ed in attesa dell'emanazione di una disciplina organica in materia;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica, anche a seguito del verificarsi di episodi di aggressione alle persone da parte di cani nel corso del 2007;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietati:
 - a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
 - c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
 - d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 376/2000;
 - e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
 - i) il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;
 - ii) il taglio delle orecchie;
 - iii) la recisione delle corde vocali.
2. Il divieto di cui al punto 1, lett. e), non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lett. c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, hanno l'obbligo di:
 - a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Art. 3.

1. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Art. 4.

1. Salvo quanto disposto dalla legge n. 189/2004, è vietato l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, in quanto procura ansia, paura e sofferenza tali da produrre, tra gli effetti collaterali rilevati, reazioni di aggressività che possono tradursi in attacchi ingiustificati, morsicature ed aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica.

Art. 5.

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.
3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale stabilisce:
 - a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
 - b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
 - c) l'obbligo per i proprietari dei cani di cui al comma 1, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
 - d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.
4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), e di cui al comma 1 del presente articolo:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727 - 544 *ter* - 544 *quater* - 544 *quinques* del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge n. 189/2004;
 - e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.
5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), e di cui al comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso.
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco.

Art. 6.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti, secondo i parametri territoriali in vigore.
2. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Allegato

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b):

- American Bulldog
- Cane da pastore di Charplanina
- Cane da pastore dell'Anatolia
- Cane da pastore dell'Asia centrale
- Cane da pastore del Caucaso
- Cane da Serra da Estreilla
- Dogo Argentino
- Fila brasileiro
- Perro da canapo majoero
- Perro da presa canario
- Perro da presa Mallorquin
- Pit bull
- Pit bull mastiff
- Pit bull terrier
- Rafeiro do alentejo
- Rottweiler
- Tosa inu

ALLEGATO N. 2



CITTÀ DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

Rappresentazione fotografica delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività come stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. b), dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/08

1. *American Bulldog*
2. *Cane da pastore di Charplanina*
3. *Cane da pastore dell'Anatolia*
4. *Cane da pastore dell'Asia Centrale*
5. *Cane da pastore del Caucaso*
6. *Cane da Serra da Estreilla*
7. *Dogo Argentino*
8. *Fila brasileiro*
9. *Perro da canapo Majoero*
10. *Perro da presa canario*
11. *Perro da presa Mallorquin*
12. *Pit bull*
13. *Pit bull mastiff*
14. *Pit bull terrier*
15. *Rafeiro do alentejo*
16. *Rottweiler*
17. *Tosa Inu*



AMERICAN BULLDOG (U.S.A.)



1

PASTORE DI CHARPLANINA (Jugoslavia)



2

CANE PASTORE DELL'ANATOLIA



©2003 WWW.ANIMALSERVICE.IT

3



CANE PASTORE DELL'ASIA CENTRALE



4

CANE PASTORE DEL CAUCASO



5

CANE DA SERRA DA ESTREILLA (Portogallo)



6



DOGO ARGENTINO



7

FILA BRAZILEIRO



8

PERRO DA CANAPO MAJOERO



9

PERRO DA PRESA CANARIO



10

PERRO DA PRESA MALLORQUIN (Spagna)



11

PIT BULL



12




PIT BULL MASTIFF



13

PIT BULL TERRIER



14

RAFEIRO DO ALENTEJO (Portogallo)



15



ROTTWEILER (Germania)



16

TOSA INU (Giappone)



17